

Codice A1509A

D.D. 4 novembre 2016, n. 770

L. 266/91 e L.R. 38/94 e s.m.i. Diniego di iscrizione alla sezione provinciale del Verbano Cusio Ossola del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato dell'Associazione "Volontari Canile Comunale di Verbania" - C.F. 93039490037 - con sede legale nel Comune di Verbania, Via Fratelli Cervi, 9.

Visti:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 ``L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione `Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";
- la L.R. n. 23 del 29.10.2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di organizzazioni di volontariato (allegato A);
- la DGR n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Dato atto che l'Accordo adottato in applicazione dell'art.10, commi 1 e 6, della LR 23/2015, di cui alla citata DGR n.1-2692 del 23.12.2015, prevede l'impegno della Regione, della Città metropolitana e delle province a garantire la continuità dei servizi rivolti alle persone e alle imprese per tutto il periodo transitorio necessario alla piena attuazione del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo della Regione, continuando ad applicare, per il tempo strettamente necessario ad adottare una nuova disciplina regionale, le attuali disposizioni e procedure promananti da norme regolamentari provinciali;

dato atto che, in applicazione delle previsioni sopra richiamate, con DD n. 12 dell'11.1.2016, successivamente integrata con le determinazioni dirigenziali 204 del 11.04.2016, 416 del 30.06.2016 e 640 del 30.09.2016, è stata delegata ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale l'istruttoria dei procedimenti relativi, tra l'altro, alle attività afferenti alla funzione in materia di Organizzazioni di Volontariato;

vista l'istanza di iscrizione alla sezione provinciale del Verbano Cusio Ossola del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato inoltrata dal Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione "Volontari Canile Comunale di Verbania" con sede legale nel Comune di Verbania in Via F.lli Cervi, 9 pervenuta in data 21 aprile 2016 ns. prot. n. 11832/A1509A;

vista la comunicazione di avvio di procedimento di iscrizione ns. prot. 16509/A1509A del 12/05/2016;

vista la documentazione agli atti allegata all'istanza di iscrizione dell' Organizzazione in oggetto:

- Atto costitutivo e statuto redatti in data 27 luglio 2015 (registrati c/o il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate il 17 agosto 2015 al n. 1136);
- Scheda di iscrizione;
- Relazione delle attività dell' Associazione;
- Copia del bilancio consuntivo anno 2015;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e di atto di notorietà;
- Copia del documento di identità del Legale Rappresentante.

vista la ns. nota prot. 27594/A1509A del 5/08/2016 con la quale sono state rilevate varie criticità ostantive all'iscrizione al registro in argomento;

vista la nota ricevuta tramite posta elettronica in data 19.09.2016, da parte del Dottore Commercialista Dario Muzzarini, con la quale comunicava che a breve sarebbe stata trasmessa la documentazione richiesta necessaria all'iscrizione dell'Associazione "Volontari Canile Comunale di Verbania" al Registro delle Organizzazioni di Volontariato;

dato atto che ad oggi alla comunicazione citata non è seguita altra comunicazione;

vista l'istruttoria svolta dagli Uffici competenti della Direzione Coesione Sociale aventi sede a Verbania i cui esiti sono stati comunicati dal Dirigente Regionale individuato quale responsabile dell'istruttoria, ai sensi della DD n. 12 dell'11.1.2016 e delle successive DD n. 204 dell'11.4.2016 e DD n. 640 del 30.09.2016.

Considerato pertanto che l'Associazione di cui sopra non risulta essere in possesso dei requisiti previsti dalla succitata normativa (L. n. 266/1991, L.R. n. 38/1994 e disciplina regionale attuativa) per l'iscrizione alla sezione provinciale del Verbano Cusio Ossola del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, in particolare:

- dall'esame della documentazione pervenuta, si evince che l'attività svolta dall'Associazione riguarda principalmente la raccolta fondi e pertanto non conforme alla normativa in materia di Organizzazioni di Volontariato, che ammette la raccolta fondi come attività marginale ed eventuale;
- non si rileva il principio della democraticità della struttura di cui alla legge n.266/1991, art.3, comma 3 in quanto non si rileva nel testo statutario la competenza dell'assemblea dei soci a deliberare sull'esclusione dei soci, nè la ratifica delle decisioni di ammissione o esclusione dei soci adottate dal Consiglio Direttivo;
- non si rileva altresì il principio della democraticità della struttura di cui alla legge n.266/1991, art.3, comma 3 in quanto nel testo statutario non è previsto che la convocazione dell'assemblea dei soci avvenga mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno 15 gg prima della riunione e che passino 24 ore fra la prima e la seconda convocazione dell'assemblea stessa.

Dato atto che l'adozione del provvedimento di diniego di iscrizione al Registro Regionale da parte dell'Organizzazione di volontariato sopra individuata compete all'Amministrazione Regionale, in quanto trattasi di istanza presentata dopo il 1° gennaio 2016;

Dato atto che il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in 90 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, Allegato B, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, l.r. N. 23/2015, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata, non è stato rispettato in quanto risulta tuttora da definire una modalità efficace di comunicazione tra gli Uffici regionali competenti presso la sede di Verbania e la sede centrale del Settore competente;

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Vista la D.D. n. 12 dell'11.1.2016 e delle successive D.D. n. 204 dell'11.4.2016 e D.D. n. 640 del 30.09.2016;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
Tutto ciò premesso,

DETERMINA

di non iscrivere, per le motivazioni individuate in premessa, l'Associazione "Volontari Canile Comunale di Verbania " – C.F. 93039490037 - con sede legale nel Comune di Verbania nella sezione provinciale del Verbano Cusio Ossola del registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 30 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

La Dirigente Regionale
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO